



Fondazione di Carità
San Lorenzo



La "FONDAZIONE DI CARITÀ SAN LORENZO" su proposta del Presidente e con l'approvazione del Consiglio Direttivo si è dotata del presente regolamento al fine di disciplinare lo svolgimento delle attività di cui all'art. 10, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 460/1997

REGOLAMENTO DEL RAMO ONLUS DELLA "FONDAZIONE DI CARITÀ SAN LORENZO"

1097.200,00

La "Fondazione di Carità San Lorenzo" è un ente ecclesiastico costituito in data 19 dicembre 2016 con decreto del Cardinale Gualtiero Bassetti riconosciuto con decreto del Ministro dell'interno in data 8 settembre 2017, inserito G.U. anno 158 n. 224 del 25 Settembre ed è iscritto nel registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Perugia parte generale al n. 1224, parte analitica n. 1225, C.F. 94166060544, avente finalità, attività, organizzazione e quanto altro meglio dettagliato nel proprio statuto (che si allega in copia sub. A) che può svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto e che intende configurarsi come O.N.L.U.S. solo parzialmente, cioè limitatamente alle attività svolte nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei settori espressamente indicati nell'art. 10, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 460/1997

ART. 1

Finalità, attività

Le attività, prendendo ispirazione dal Vangelo e dall'insegnamento sociale della Chiesa e tenendo conto delle indicazioni pastorali della Diocesi di Perugia - Città della Pieve, sono tese all'assistenza ed alla cura di tutte quelle persone che versano in qualunque condizione di povertà e di disagio sociale, attraverso l'accoglienza e la promozione umana.

In particolare la "Fondazione" realizza i propri scopi e la propria attività di solidarietà nei seguenti settori di cui all'art. 10, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 460/1997:

- a) Assistenza sociale e socio sanitaria
- b) Beneficienza
- c) Istruzione
- d) Formazione

e) Tutela dei diritti civili

nei confronti di:

- a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
- b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

Le attività consisteranno in:

- assistenza sociale e socio sanitaria:
predisposizione ed erogazione di servizi o di prestazioni economiche, destinate a rimuovere e superare situazioni di bisogno e di difficoltà, che riguardano principalmente la sfera economica, sociale, psichica, fisica e familiare come il contrasto alla povertà, l'assistenza alle persone inabili o con scarsa mobilità, il sostegno e l'assistenza ai minori ed alle donne in stato di bisogno, il sostegno a ragazze madri in difficoltà, l'assistenza ad anziani non autosufficienti, l'informazione e la consulenza alle persone ed alle famiglie socialmente disagiate, l'accoglienza di persone disagiate favorendone l'integrazione;
- beneficenza:
prestazioni in denaro o in natura erogate direttamente a favore di persone indigenti; concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte a favore di altre ONLUS che operano nei settori di cui al comma 1, lettera a), art. 10, D. Lgs. n. 460/1997, o nei confronti di enti pubblici senza scopo di lucro che operano nei settori dell'assistenza sociale, sanitaria, tutela dei diritti civili, aiuti umanitari, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale;
- istruzione:
quelle attività che hanno l'obiettivo di sostenere e promuovere progetti a favore dell'istruzione mediante l'assistenza domiciliare didattica, l'insegnamento della lingua e della cultura italiana, dell'educazione civica, dell'alfabetizzazione, nei confronti di profughi in condizioni di indigenza, invalidi, carcerati, nomadi, ex carcerati, senza fissa dimora, stranieri comunitari ed extracomunitari non abbienti, persone che versano in condizione di disagio fisico e psichico, persone inoccupate, disoccupate e coloro che versano in condizione di disagio economico e sociale;

- formazione:

quelle attività che hanno l'obiettivo di formare l'individuo nel mondo del lavoro, come l'insegnamento di un mestiere o di una professione, i corsi di riqualificazione, rivolti nei confronti di profughi in condizioni di indigenza, invalidi, carcerati, nomadi, ex carcerati, senza fissa dimora, stranieri comunitari ed extracomunitari non abbienti, persone che versano in condizione di disagio fisico e psichico, persone inoccupate, disoccupate e coloro che versano in condizione di disagio economico e sociale;
- formazione del personale (attività accessoria):

quelle attività di preparazione del personale specializzato da utilizzare esclusivamente all'interno della struttura per il perseguimento delle proprie finalità solidaristiche;

tutela dei diritti civili:

quelle attività di tutela e promozione che riguardano il diritto alla vita, il diritto alla libertà ed alla sicurezza, il diritto a non essere sottoposto ad ingiuste forme di detenzione, schiavitù o servitù, la libertà di movimento e residenza, il diritto all'eguaglianza davanti la legge, il diritto alla libertà di pensiero coscienza o religione, il diritto di riunione e associazione, che si configurano come assistenza e orientamento legale presso gli organi amministrativi, assistenza sanitaria e legale contro qualsiasi forma di maltrattamento. Tali attività sono rivolte nei confronti di profughi in condizioni di indigenza, invalidi, carcerati, nomadi, ex carcerati, senza fissa dimora, stranieri comunitari ed extracomunitari non abbienti, persone che versano in condizione di disagio fisico e psichico, persone inoccupate, disoccupate e coloro che versano in condizione di disagio economico e sociale.

La "Fondazione" potrà svolgere le attività di solidarietà sociale anche mediante convenzioni con Enti Pubblici ed in collaborazione con altre realtà del settore non profit e consistono:

- a) nella promozione, progettazione e gestione di iniziative tese a favorire la prevenzione ed il recupero di situazioni di marginalità e di disagio sociale;
- b) nell'assistenza di anziani non autosufficienti ed in condizione di disagio economico, dei malati e convalescenti, degli invalidi, dei carcerati, dei nomadi, degli ex carcerati, di coloro che sono senza fissa dimora, della tratta degli esseri umani, degli stranieri comunitari ed extracomunitari non abbienti e

tutte quelle categorie di soggetti che versano in condizione di disagio economico e sociale.

ART. 2 Divieti e obblighi

La "Fondazione" relativamente allo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 del presente Regolamento:

- a) persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- b) può svolgere attività di preparazione del personale specializzato da utilizzare esclusivamente all'interno della struttura per il perseguimento delle proprie finalità solidaristiche;
- c) non può distribuire, neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- d) ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- e) ha l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo attivo del ramo ONLUS, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 2, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- f) ha l'obbligo di redigere specifico bilancio o rendiconto annuale. Le scritture contabili previste all'art. 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 devono essere tenute separatamente.

ART. 3 Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento del Ramo ONLUS deve essere deliberato dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei suoi membri.

In caso di scioglimento il Consiglio Direttivo potrà provvedere, ove ne ravvisasse la necessità, alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione sarà devoluto nei termini previsti all'art. 3.

ART. 4 Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano i principi generali dell'ordinamento giuridico, le leggi vigenti in materia e lo Statuto della Fondazione di Carità San Lorenzo.

PERUGIA 22 febbraio 2019



878
26-2-2019
Ventura Moreno

